

TI_GERICHTE 32.2020.5 vom 26. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2020.5

FR: TI_GERICHTE 32.2020.5 du 26 novembre 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2020.5 del 26 novembre 2019

Regeste

Assegno grandi invalidi (AGI) per minorenni e supplemento per cure intensive (SCI)

Erwägungen

E. 10

minuti). Di norma, il bisogno supplementare può essere riconosciuto solo se il normale bisogno di aiuto nel relativo ambito o settore raggiunge almeno il livello 3■. La cifra marginale 4018 precisa che ■Nel caso dei minorenni, il bisogno di aiuto dipende in parte dall'età. Si applica la stessa classificazione utilizzata per gli adulti. A seconda dell'ambito/settore e dell'età, è applicata una riduzione tra il 25 e il 100 per cento al bisogno di aiuto. Le riduzioni sono illustrate nei dettagli nell'allegato 4■. L'allegato 4, rubricato ■Minorenni: riduzioni del bisogno di aiuto computabile nel modulo FAKT■, riporta dopo una nota (■se sussiste un bisogno di aiuto dovuto all'invalidità, gli uffici AI devono applicare la stessa classificazione in livelli utilizzata per gli adulti, anche se il bisogno di aiuto dipende in parte dall'età. Il FAKT tiene automaticamente conto della riduzione corrispondente a seconda della fascia d'età del minore■), le riduzioni del caso.

Con STF 9C_648/2013 del 17 ottobre 2014, pubblicata in DTF 140 V 543, l'Alta Corte ha riconosciuto, al consid. 3.2.2, che lo strumento di indagine standardizzato FAKT2 è generalmente atto a quantificare il bisogno complessivo di assistenza di una persona (cfr., in particolare, consid. 3.2.2.4: ■Nach dem Gesagten ist FAKT2 grundsätzlich ein geeignetes Instrument zur Abklärung des Hilfebedarfs.■).

Questa giurisprudenza è stata confermata pure in DTF 141 V 642 (cfr. consid. 3.1).

In siffatte circostanze, questa Corte, non condivide le censure ricorsuali sollevate dai patrocinatori della ricorrente - che vengono, pertanto, respinte - mentre concorda con quanto determinato dall'assistente sociale (che, in applicazione delle precitate direttive, ha quantificato in 1 ora e 30 minuti l'impegno supplementare per gli atti ordinari della vita, in 30 minuti quale impegno supplementare per le cure, in 3 minuti quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o a sedute di terapia e in 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza per complessive 4 ore e 3 minuti) nel rapporto del 21 gennaio 2020 di cui al doc. V-1 e nel nuovo rapporto di cui al doc. V-2 e, quindi, con la proposta di giudizio avanzata dall'UAI in sede di risposta del 5 febbraio 2020, giusta la quale l'assi-curata ha diritto ad uno SCI di 4 ore dal 1° maggio 2019 (cfr. doc. V e consid. 1.6). In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto su questo punto e la decisione impugnata (che ha negato all'assicurata il diritto ad uno SCI a fronte di un impegno supplementare complessivo di 3 ore e 18 minuti: cfr. pag. 158 e 193 incarto AI) riformata in tal senso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.